



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
MESSINA

**BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DIRETTE ALLO SVOLGIMENTO DI
UN PERIODO DI DICHIOTTO MESI DI FORMAZIONE TEORICO PRATICA PRESSO LA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI
MESSINA**

Art.73 del D.L. 21.6.2013 n.6, convertito con legge 9.8.2013 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni

Ai sensi dell'art.73 del DL n.69 del 2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (convertito con legge n. 98 del 2013) e successive modifiche ed integrazioni è **indetta la selezione di n. 1 tirocinante da immettere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Messina negli anni 2022-2023.**

REQUISITI PER PARTECIPARE

La formazione è riservata a coloro i quali contestualmente:

- a) sono laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- b) sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza);
- c) abbiano riportato **una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;**
- d) non abbiano compiuto trenta anni di età;

Il diploma di laurea dovrà essere conseguito entro la data di scadenza del bando.

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per la partecipazione al tirocinio, dovrà essere presentata, **entro il 27 aprile 2022, a pena di inammissibilità**, tramite inserimento della stessa nella piattaforma informatica raggiungibile al seguente indirizzo <https://tirocininformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/login>, seguendo la procedura ivi prevista.

CRITERIO DI VALUTAZIONE IN PRESENZA DI UN NUMERO DI ASPIRANTI SUPERIORE A QUELLI AMMISSIBILI AL TIROCINIO

Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti sopra indicati si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE ALLO STAGE ED OBBLIGHI

All'esito dell'ammissione sarà predisposto un apposito progetto formativo in cui verranno dettagliate anche le modalità di frequenza concordate con il magistrato formatore.

Nel corso del tirocinio il tirocinante terrà un'apposita cartella dove dovrà annotare le attività svolte e la partecipazione ai corsi organizzati dalla formazione distrettuale. L'orario e le presenze verranno certificate dal magistrato assegnatario, sulla base delle attestazioni presentate dal tirocinante.

Il periodo di formazione teorico-pratico presso la Procura della Repubblica per i Minorenni sarà della durata complessiva di diciotto mesi e con una presenza presso l'Ufficio di almeno novecento ore annue.

Durante lo stage l'ammesso non può esercitare attività professionali innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né può

rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

Per espressa previsione dell'art.73 comma 8 del D.L. 21.6.2013 n.69 (convertito con legge 9.8.2013 n.98), “*lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi*”, fatto salvo quanto disposto dai commi 8 bis e 8 ter del citato articolo 73, come introdotti dalla legge 114/2014 di conversione con modifiche del DL 90/2014 e quanto previsto dal decreto 10 luglio 2015 sull'attribuzione delle **borse di studio**; spetta esclusivamente al Ministero della Giustizia di determinare, ai sensi dell'art. 73 commi 8 *bis* e *ter* del DL 21.6.2013 n.69, (convertito con legge 9.8.2013 n.98 e successive m. e i.) modalità, importo e limiti dell'eventuale attribuzione di borse di studio agli ammessi allo stage.

Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Procuratore della Repubblica, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione, assicurando comunque una presenza presso l'Ufficio di almeno 900 ore annue. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

L'attività dell'ammesso allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato formatore, cui è affidato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale.

Il tirocinante è ammesso ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata ad esso specificatamente dedicato e organizzato con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura.

OGGETTO DEL TIROCINIO FORMATIVO

Il tirocinante collaborerà con il magistrato nei seguenti compiti:

- Studio e risoluzione delle problematiche dei casi affrontati, con ricerche dottrinali e giurisprudenziali; studio del fascicolo e approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti; redazione di sintesi delle posizioni di dottrina e giurisprudenza su argomenti indicati dal formatore;
- Affiancamento alla segreteria per esigenze particolari, secondo le indicazioni di volta in volta fornite dal magistrato;
- Formulazione dei capi di imputazione;
- Redazione di bozze di provvedimenti sia nel settore penale, che nel settore civile minorile;
- Assistenza alle udienze preliminari;
- Assistenza alle udienze dibattimentali;
- Altri compiti assegnati direttamente dal Magistrato nell'ambito dell'art. 73 precitato.

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE:

Il tirocinante ha inoltre i seguenti obblighi:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
- Seguire le indicazioni del magistrato affidatario e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- Rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
- Partecipare agli incontri concordati con il magistrato affidatario delle attività didattico-organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo.

ESITO DELLO STAGE

Il magistrato affidatario, al termine dello stage, redige una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.

L'ESITO POSITIVO DELLO STAGE

È valutato per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398.

COSTITUISCE TITOLO DI PREFERENZA a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del DPR 9 maggio 1994, n.487,

nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.

COSTITUISCE TITOLO DI PREFERENZA per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

Messina, 28 marzo 2022.

Il Procuratore della Repubblica

Andrea Pagano

Originale firmato digitalmente

CAD - Decreto Leg.vo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.